

(N. 932)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

**e dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

**col Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1984**

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984,  
n. 582, recante misure amministrative e finanziarie in favore  
dei Comuni ad alta tensione abitativa

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale situazione di emergenza della delicata questione degli sfratti sopravviene quando sono pendenti in Parlamento più provvedimenti a carattere organico intesi a dare una risposta — quanto meno una prima risposta — al problema della casa e della locazione.

Le vicende politiche e parlamentari degli ultimi mesi non hanno consentito il formarsi di concrete prese di posizione sul piano normativo in merito alle proposte governative.

Il provvedimento di emergenza che ora viene adottato non intende interferire con soluzioni organiche e rimane nell'ambito di una disciplina contingente che appare, però, utile e necessaria a sdrammatizzare il particolare momento ed a consentire l'avvio verso soluzioni che agevolino l'uscita dalla emergenza attuale e dal periodico ricorrere della medesima.

La fase del rilascio forzoso dell'abitazione locata deve tornare nell'alveo della fisiologia del rapporto locativo: per arrivare a ciò è necessario predisporre le condizioni adatte ed il Parlamento è stato chiamato a pronunciarsi.

Il provvedimento attuale, innovando rispetto ai precedenti, non contraddice — anzi conferma — l'esigenza di urgenti ma definitive soluzioni: incide unicamente sui provvedimenti di rilascio da eseguire nel periodo; stimola ed affina l'attuazione di strumenti già recati da norme precedenti (acquisto di alloggi, utilizzo del patrimonio degli enti pubblici e previdenziali); dà veste normativa a suggerimenti, non pregiudizievoli ad un ordinato raccordo di interessi contrastanti, raccolti nei contatti con le parti interessate (convenzioni comuni-proprietari).

Si richiama brevemente il contenuto degli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce che, nei 28 comuni indicati al punto 2 della delibera CIPE del 22 febbraio 1980, l'esecuzione degli sfratti divenuti esecutivi sia sospesa fino alla data del 31 gennaio 1985, con esclusione delle esecuzioni fondate sulla morosità del conduttore.

L'articolo 2 prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con i proprietari di alloggi, la durata delle quali non superi i due anni (in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, che prevede contratti quadriennali) per acquisire la disponibilità di alloggi da destinare a coloro nei confronti dei quali (articolo 3) sia in atto un provvedimento di rilascio dell'immobile ed il cui nucleo familiare fruisca di un reddito entro i limiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata.

Al proprietario spetta il corrispettivo di cui alla normativa sull'equo canone e la garanzia del comune per il pagamento del canone e degli accessori e per il risarcimento di eventuali danni all'immobile nonchè per il rilascio effettivo dell'immobile alla scadenza biennale. In caso di ritardo è prevista una penale.

L'articolo 4 prevede le modalità di assegnazione degli alloggi « convenzionati » nonchè la regolamentazione dei rapporti tra comune e assegnatario degli alloggi in parola.

L'articolo 5 prevede che la tassazione degli alloggi sfitti ubicati nei comuni a maggiore tensione abitativa sia operata sul reddito dell'immobile elevato del 300 per cento.

Con gli articoli 6 e 7 si dettano ulteriori norme da seguirsi dagli enti previdenziali per mettere a disposizione del comune e della prefettura gli alloggi che si rendono disponibili nell'ambito di quelli del proprio investimento immobiliare e si sospendono le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I criteri per l'assegnazione di questi ultimi in favore degli sfrattati saranno determinati dal sindaco.

La sospensione del provvedimento di rilascio, ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, è ulteriormente prorogata in favore di coloro che hanno in corso l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata fino alla consegna e non oltre il 31 dicembre 1985.

L'articolo 9 e l'articolo 10 del decreto consentono l'acquisto di alloggi da parte dei comuni in favore di persone soggette ad azione di rilascio esecutiva per un importo complessivo di 1.500 miliardi, determinandosi le caratteristiche degli alloggi da acquistare

e come fare fronte alla spesa. Gli alloggi possono essere acquistati anche nei comuni limitrofi (articolo 15).

All'assegnazione dei fondi provvede il CER secondo le modalità e alle condizioni stabilite nell'articolo 10. Il CER può assegnare anche fondi, sul predetto importo globale di 1.500 miliardi e per non oltre 150 miliardi, al fine di rendere immediatamente utilizzabili, mediante opere di urbanizzazione, le aree sulle quali sono stati realizzati interventi di edilizia residenziale pubblica con fondi interamente impegnati.

L'articolo 11 stabilisce l'ordine di priorità da seguirsi nell'acquisto, a cura dei comuni, degli immobili da destinare alla locazione degli sfrattati e le condizioni di acquisto.

Gli articoli 12 e 13 prevedono norme da attuarsi dalle regioni sia per la localizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e agevolata prioritariamente nei 28 comuni di cui all'articolo 15 del decreto-legge, sia per la concessione dei mutui agevolati individuali in via prioritaria ai soggetti all'azione di rilascio, eventualmente modificando le graduatorie relative.

L'articolo 14 prevede una disposizione che assicura la prosecuzione dell'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del 1980 e tuttora in alloggi precari, con una spesa di 30 miliardi.

Per effetto della cessazione della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, più volte prorogata, gli oneri relativi alla assistenza alle famiglie, colpite dal terremoto del 1980 ed ancora ospitate in alberghi e case requisite, sono passati a carico dei comuni.

Tale situazione, specialmente per la città di Napoli, ha creato notevoli problemi d'ordine finanziario, per la mancanza dei necessari stanziamenti, che se non vengono risolti con prontezza, possono avere gravi ripercussioni anche sull'ordine pubblico.

Di qui la necessità e l'urgenza di provvedere con una speciale disposizione legislativa che fronteggi l'emergenza, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali, e che consenta, nel contempo, agli organi comunali di prevedere nei propri bilanci gli opportuni stanziamenti per l'anno prossimo fino alla definitiva sistemazione dei nuclei familiari attualmente assistiti.

Si è colta l'occasione per consentire al Ministro per la protezione civile di disporre misure incentivanti in favore di quei nuclei familiari, attualmente ospitati in alberghi e case requisite ed in attesa della assegnazione degli alloggi in costruzione, che si indirizzino verso sistemazioni autonome; a questi verrà garantito il diritto all'assegnazione prioritaria dell'alloggio, secondo la posizione di graduatoria già acquisita.

Con tali misure si presume di poter ridurre l'onere attualmente sostenuto e di avviare a definitiva soluzione il problema.

Nel contempo, sempre per poter agevolare il definitivo reinsediamento della popolazione ancora costretta in alloggi precari, mediante il completamento delle attività in corso, si è ravvisata la necessità di consentire al Ministro di individuare e conferire nuova efficacia a quelle ordinanze già emanate anche dal Commissario per le zone terremotate per il perseguimento di quelle finalità e che hanno perduto efficacia per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa.

*Decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 19 settembre 1984. (\*)*

**Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni  
ad alta tensione abitativa**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di idonee misure per far fronte in breve tempo alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei comuni indicati nell'articolo 15 del presente decreto l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive integrazioni, è sospesa fino al 31 gennaio 1985.

2. La disposizione del precedente comma 1 non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Art. 2.

1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni aventi durata non superiore a due anni, in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'articolo 3 del presente decreto.

(\*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 24 settembre 1984.

2. A titolo di corrispettivo spetta al possessore una somma mensile pari al canone, determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori nonchè del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica.

5. In caso di ritardo è dovuta al possessore una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

#### Art. 3.

1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 2, coloro nei cui confronti, alla data della domanda sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purchè il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

2. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

3. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 2.

4. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea.

#### Art. 4.

1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla

data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il canone, determinato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale e destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

6. L'assegnazione decade automaticamente:

- a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;
- b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;
- c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;
- d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare, per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;
- e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

#### Art. 5.

1. L'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni indicati nello stesso articolo, è stabilito nella misura del 300 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 1, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 15.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 6.

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti e le società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge

15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Decorsi sessanta giorni dalla data di affissione dell'elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma il quale indebitamente ometta o ritardi la pubblicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, oltre alla sanzione penale che risulti eventualmente applicabile.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni ».

#### Art. 7.

1. Fino al 31 gennaio 1985 sono sospese le graduatorie, anche speciali, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e l'intera disponibilità di detti alloggi è riservata fino alla stessa data a soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili e che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica. I criteri per l'assegnazione sono determinati dal sindaco.

2. Dal 1° febbraio 1985 e fino al 31 dicembre 1986, per i soggetti di cui al precedente comma 1, la riserva di quota di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento.

#### Art. 8.

1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

#### Art. 9.

1. I comuni di cui al successivo articolo 15 possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

2. L'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma 1 è effettuata in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per i soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

3. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, sino al limite massimo di lire 1.500 miliardi, ivi compresi i fondi disponibili di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto.

4. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite del precedente comma 3, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

5. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. L'acquisto può prevedere anche alloggi non aventi le suddette caratteristiche tipologiche purchè il limite massimo della superficie non superi i 120 metri quadrati per unità di nuova costruzione.

**Art. 10.**

1. La prima assegnazione dei fondi di cui al precedente articolo 9 è effettuata dal comitato esecutivo del CER, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti di un terzo dei fondi stessi. Le altre assegnazioni sono effettuate in due successive scadenze trimestrali.

2. I fondi sono assegnati previa dimostrazione dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite ai comuni in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché delle possibilità alloggiative derivanti dal patrimonio pubblico e dal convenzionamento con i proprietari privati e delle disponibilità di patrimonio edilizio da acquistare.

3. I fondi già stanziati di cui al precedente comma 2 devono essere utilizzati per l'acquisto di alloggi nel caso in cui non siano stati già messi a disposizione presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici e non si proceda alla concessione, all'appalto ovvero alla consegna anticipata dei lavori entro il 30 novembre 1984.

4. Il comitato esecutivo del CER, su istanza motivata dei comuni di cui al successivo articolo 15, può assegnare, a carico dei fondi di cui all'articolo 9 del presente decreto e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

**Art. 11.**

1. I comuni prioritariamente procedono all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo che sussista la possibilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

2. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo della locazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

3. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è quello definito in convenzione.

4. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto come determinato dal precedente comma 4 può essere maggiorato in una misura non superiore al 20 per cento.

6. Gli acquisti di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il 31 dicembre 1986, secondo modalità previamente determinate dal sindaco e tali da garantire la adeguata pubblicità dei bandi e la oggettività dei criteri di scelta.

#### Art. 12.

1. Le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-1985 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo articolo 15.

2. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-1985 che non siano già pervenuti alla fase operativa.

#### Art. 13.

1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche annullando le graduatorie di aspiranti già definitive se queste si dimostrino non rispondenti ai principi di cui al precedente comma 1.

#### Art. 14.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal Com-

missario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e che consentono il completamento dell'attività in corso.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

5. La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 15.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano nei 28 comuni elencati al punto 2 della delibera CIPE del 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980.

2. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere all'acquisizione di alloggi anche nei comuni limitrofi, previa convenzione con gli stessi.

3. La convenzione riserva una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi acquistati nei comuni limitrofi per soddisfare le esigenze abitative di questi.

#### Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984.

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — SCALFARO —  
MARTINAZZOLI — VISENTINI —  
GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigili*: MARTINAZZOLI